

Legge regionale 20 luglio 1967 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

**Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione.**

**Art. 12**

*Aperture di credito a favore di funzionari delegati(1)(2)*

Al pagamento delle spese autorizzate con la presente legge si potrà provvedere con aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli Uffici periferici dell' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, in forza dell' articolo 56 e seguenti del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Note:

**1** L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

**2** Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.